



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91, sullo schema di regolamento recante la disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema Informativo Trapianti (SIT), adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 1999/91.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Rep. Atti n. ~~226/52~~ seduta del 14 dicembre 2017:

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti" e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 7, comma 2, il quale istituisce il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale, ed il successivo comma 3, il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, d'intesa in questa Conferenza, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, siano stabiliti gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete unitaria della pubblica amministrazione;

VISTO l'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, ha istituito presso l'Istituto superiore di sanità, il Centro nazionale trapianti e, nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui alla citata legge n. 1999/91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. Le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al suddetto registro i dati anagrafici dei donatori con modalità informatiche specificatamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi, e che, fino alla completa operatività del registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori;

VISTA la nota del 3 agosto 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di regolamento in epigrafe;

VISTA la nota dell'8 agosto 2017, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, nel diramare alle Regioni il suddetto schema di regolamento, ha convocato una riunione tecnica, posticipata, su specifica richiesta delle Regioni;

VISTA la nota del 6 novembre 2017, con la quale il Coordinamento in sanità, Regione Piemonte, ha trasmesso le osservazioni allo schema di regolamento, condivise dai rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia nella riunione tecnica tenutasi il 7 novembre 2017;

VISTA la nota del 4 dicembre 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di regolamento, diramato tempestivamente alle Regioni e Province autonome dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;



AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota dell'11 dicembre 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, Regione Piemonte, ha trasmesso l'assenso tecnico al testo del documento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di regolamento recante la disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema Informativo Trapianti (SIT), da adottarsi in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità – Centro nazionale trapianti e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a collaborare per l'implementazione del predetto regolamento, anche mediante la costituzione di apposito gruppo di lavoro.

IL SEGRETARIO
Antonio Nardone



IL PRESIDENTE
Sottosegretario Gianclaudio Bressa